

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le circolari del ministero delle finanze n. 1 e n. 10/E rispettivamente in data 15 gennaio e 17 marzo 1994;
Visto l'art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità;
Visto il regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;

RENDE NOTO

che il 31 corrente mese scade il termine per il versamento diretto della imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno corrente.

Il versamento del tributo deve essere effettuato mediante:

- conto corrente postale su appositi bollettini a disposizione presso l'ufficio postale e l'ufficio tributi di questo comune;
 direttamente presso la tesoreria comunale;

L'ufficio comunale tributi è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 02.01.2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VIGORITO Dr.ssa Clelia Paola

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 8 - Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il [31 gennaio](1) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dall'art. 12 lett. c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 51 Euro.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da 51 a 258 Euro.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 172.b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 1, c. 490.d, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dall'art. 1, c. 176.a, 176.a, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1, comma 165.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in

seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 13 - Ravvedimento. (Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203).

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) (lettera così modificata dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) (lettera modificata:
- dall'art. 6 del D.Lgs. 19-11-1998, n. 422;
- dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99;

- dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) (lettera modificata:
- dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;
- dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99;

- dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (comma prima sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19-11-1998, n. 422 e poi abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32).

5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.